



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Ministero dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Salvo D'Acquisto

Via Fratelli Cervi, 3/A – 20835 Muggiò (MB)

Tel 039 740 426 - mbic89100g@istruzione.it - mbic89100g@pec.istruzione.it

C.M. MBIC89100G – C.F. 94581640151

Scuole Primarie Negri (cod. mecc. MBEE89102P) e De Gasperi (cod. mecc. MBEE89101N)

Scuola Secondaria di primo grado "S. D'Acquisto" (cod. mecc. MBMM89101L)



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FESR)

VADEMECUM BULLISMO E CYBERBULLISMO



Educa i bambini

e

non sarà necessario

punire gli uomini

Pitagora

PREMESSA

Bullismo e cyberbullismo sono fenomeni complessi e articolati, di conseguenza è essenziale procedere ad una loro **precisa definizione**, per riconoscerli e contrastarli. La scuola ha infatti il dovere di creare e mantenere un ambiente sano e sereno per facilitare lo studio e la crescita personale di ciascuno studente, dato che le amicizie sono le prime “società” nelle quali gli alunni crescono facendo esperienza. Pertanto, risulta prioritario mettere in atto un protocollo dotato di una serie di **politiche preventive e strategie d'intervento** per contrastare i fenomeni di bullismo e di cyberbullismo.

La Commissione Antibullismo suggerirà **una serie di interventi e di strategie educative di tipo preventivo**, volte a promuovere un clima positivo e cooperativo nella scuola e nelle classi, riducendo la probabilità di comparsa di comportamenti problematici.

La linea operativa si baserà **sull'immediata risoluzione del problema** piuttosto che sulla sterile punizione, poiché talvolta alcune opzioni operative, pur colpendo il bullo, non eliminano il problema di passività della vittima, che continuerà a subire atti di prepotenza.

Il presente protocollo è stato deliberato dal Collegio dei Docenti in data 25-10-2022 con delibera n. 13.

1. OBIETTIVI DEL PROTOCOLLO

Al fine di intervenire sulla prevenzione e sul contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, seguendo le indicazioni ministeriali, questo protocollo si pone i seguenti obiettivi:

- 1) incrementare la consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo all'interno dell'Istituto su tre livelli distinti: alunni, docenti, famiglie;
- 2) individuare e disporre di modalità di prevenzione e intervento al fine di contrastare i fenomeni di bullismo e cyber bullismo;
- 3) definire le modalità di intervento nei casi in cui si esplicitino i fenomeni del bullismo e cyber bullismo;
- 4) agire in modo da aumentare competenze civiche e di cittadinanza per tradurre i "saperi" in comportamenti consapevoli e corretti, indispensabili a consentire alle giovani generazioni di esercitare la democrazia nel rispetto della diversità e delle regole di convivenza civile;
- 5) sensibilizzare al rispetto delle parità di genere.

2. BULLISMO E CYBERBULLISMO: CARATTERISTICHE GENERALI

2.1 COS' E' IL BULLISMO?

Si può parlare di bullismo quando uno studente **"è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto, ripetutamente nel corso del tempo, alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o di più compagni."** (Olweus, 1993).

Farrington definisce il bullismo come “**un’oppressione, psicologica o fisica, ripetuta e continuata nel tempo, perpetuata da una persona, o da un gruppo di persone, più potente nei confronti di un’altra persona percepita come più debole**”.

Sharp e Smith sostengono che “**un comportamento da bullo sia specificamente un tipo di azione che mira deliberatamente a far del male o a danneggiare; spesso è persistente, talvolta dura per settimane, mesi, persino anni ed è difficile difendersi per coloro che ne sono vittime**”.

Riassumendo possiamo dire che, per parlare di bullismo, le azioni devono avere alcune caratteristiche:

- 1) le prepotenze prevedono intenzionalità, spesso in un contesto di gruppo.
- 2) le azioni devono essere continuative e persistenti nel tempo.
- 3) le azioni mirano a danneggiare la persona in modo verbale, fisico, psicologico.
- 4) si verifica una disparità di forze tra chi mette in atto azioni che si inquadrano come bulle e chi le subisce. La vittima, destinataria di prepotenze, non è nelle condizioni di difendersi da sola.
- 5) l’attacco del bullo può essere DIRETTO: modalità fisiche o verbali (pugni, botte, offese) o INDIRETTO: di tipo psicologico (esclusione o diffamazione)
- 6) spesso, insieme al bullo, hanno un ruolo anche gli **spettatori e gli aiutanti** del bullo e della vittima. Gli spettatori sono tutti quelli che vedono le azioni del bullo, ma non intervengono; gli aiutanti sono coloro che con il loro agire supportano l’atteggiamento del bullo o della vittima.

2.2 COSA NON E’ BULLISMO?

A questo punto è importante comprendere la differenza tra ciò che è bullismo e ciò che non lo è, al fine di sviluppare interventi nell’ambito scolastico che vadano nella giusta direzione. Le principali distinzioni si sviluppano intorno ai concetti di prepotenza e reato e di prepotenza e scherzo.


1. **Prepotenza e reato:** una categoria di comportamenti non classificabili come bullismo (pur avendo in comune con questo le motivazioni iniziali, i destinatari, le condizioni in cui si manifestano) è quella degli atti particolarmente gravi, che si configurano come veri e propri reati. Aggressioni fisiche violente, utilizzo di armi e/o oggetti pericolosi, minacce gravi e molestie sessuali sono condotte che rientrano nella categoria dei

comportamenti devianti e, pertanto, non sono definibili come “bullismo”. In questi casi, la scuola agisce sempre con le istituzioni presenti sul territorio.

E' opportuno ricordare che, nei casi di reati perseguibili d'ufficio, gli operatori scolastici hanno l'obbligo di effettuare la denuncia all'Autorità giudiziaria competente.

2. **Prepotenza e scherzo**: il limite tra prepotenza e scherzo è poco definito. Tuttavia, un punto di riferimento chiaro per discernere tra prepotenza e gioco è costituito dal **disagio della vittima**. A tale riguardo è utile ricordare che i ragazzi valutano come prepotenti e/o umilianti condizioni e atti che non sempre vengono percepiti come gravi da parte degli adulti. I vissuti dei ragazzi coinvolti, dunque, costituiscono i principali indicatori per l'individuazione di singole prepotenze e di situazioni di bullismo

Dunque, per chiarire meglio i diversi interventi in merito alle azioni di scherzo, bullismo e reato, è stato predisposto uno schema riassuntivo che rende evidente come ci si deve comportare.



2.3 COS' E' IL CYBERBULLISMO?

Per cyberbullismo si intende “**qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo**” (art. 2, Legge 71/2017).

2.4 TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

Sono manifestazioni di Cyberbullismo le seguenti azioni:

Esclusione: estromissione intenzionale di una persona dall'attività online di un gruppo.

Denigrazione: pubblicazioni di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori all'interno di comunità virtuali (quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica istantanea).

Impersonificazione: insinuazione nell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo account messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

Flaming: battaglia verbale online di messaggi violenti e volgari tra due contendenti che hanno lo stesso potere e che si affrontano ad armi pari, per una durata temporale limitata. Se scontro alla pari non configura cyberbullismo.

Sexting: invio di immagini e messaggi con esplicito riferimento sessuale attraverso smartphone o PC, con diffusione su app di messaggistica e/o social network.

Harassment: messaggi insultanti e volgari che vengono inviati ripetutamente nel tempo, attraverso l'uso del computer e/o dello smartphone.

Hate Speech: pubblicazione di contenuti a sfondo razzista o di incitamento all'odio sulle piattaforme digitali.

Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato - creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

Sextortion: immissione su internet di messaggi e immagini sessualmente esplicite con finalità estorsive.

Sfide autolesionistiche: forma di attacco al corpo per mostrare il proprio coraggio a sé stessi e agli altri, in cui vince la sfida chi riesce a sopportare più a lungo il dolore, il tutto documentato e diffuso online.

3.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E RESPONSABILITA' GIURIDICA

Secondo il diritto penale, “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto quattordici anni” (art. 98 c.p.), quindi diverse norme di legge nel codice civile, penale e nella Costituzione, puniscono i comportamenti dei bulli e dei cyberbulli. Circa questi ultimi, si specifica che non esiste un reato specifico di cyberbullismo, ma una serie di **reati**, tra cui:

- **la diffamazione aggravata** (art. 595 c.p.),

- **la violenza privata** (art. 610 c.p.),

- **la minaccia**

- **il trattamento illecito dei dati personali** (art. 167 T.U. privacy),
- **la sostituzione di persona** (art. 494 c.p.),
- **l'accesso abusivo a un sistema informatico** (art. 615 ter c.p.),
- **l'estorsione** (art. 629 c.p.),
- **le molestie e lo stalking** (art. 660 c.p. e art. 612 bis c.p.).

Invece, sono in genere associati al **bullismo**:

- **il danneggiamento** (art.635)
- **le percosse** (art. 581 c.p.)
- **le lesioni:** (art. 582 c.p.)
- **la rissa** (art.588)
- **il furto** (art-624)
- **le interferenze illecite nella vita privata** (art. 615 bis)
- **l'ingiuria** (art. 594 c.p. –Depenalizzato D.lgs 7/2016-)
- **il deturpamento di cose altrui** (art. 639 codice penale)

Per quanto riguarda la responsabilità del minore, secondo il diritto civile, delle conseguenze dannose degli atti del minore risponde:

- a) il genitore per colpa in educando e colpa in vigilando (art. 2048, I co., c.c.),
- b) la scuola per colpa in vigilando (art. 2048, II e III co., c.c.).

Si precisa che l'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla presunzione di colpa in vigilando, ma non anche da quella di colpa in educando.

I genitori sono pertanto responsabili dei figli minori sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto di omessa o carente sorveglianza, sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare.

I reati dei minori di 14 anni potranno essere, comunque, segnalati al Tribunale per i minori competente giurisdizionalmente.

La Legge 29 maggio 2017, n. 71, *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, che riconosce **espressamente** una specifica **funzione educativa della scuola**, prevede un complesso di misure volte alla

prevenzione e al contrasto del cyberbullismo, con speciale attenzione alla tutela dei minori, privilegiando azioni di carattere formativo-educativo.

In particolare, il minore con più di 14 anni, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore vittima di cyberbullismo, può chiedere al gestore del sito internet, del social media o del servizio di messaggistica di oscurare, rimuovere o bloccare i dati personali diffusi in rete. Qualora entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato (genitore o il minore ultraquattordicenne) può rivolgere analogo richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del D.L. dd.30 giugno 2003, n. 196. Il Garante, dunque, valutata l'illiceità della condotta, rimuove, oscura o blocca il contenuto e ne dà notizia all'interessato.

Occorre inoltre ricordare che il minore che abbia compiuto 14 anni può sporgere querela da solo (in caso di disaccordo col minore prevale la volontà del genitore).

4.

IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

4.1 I RUOLI DELLA SCUOLA

Il bullismo danneggia ogni soggetto interessato: le vittime, i bulli, gli spettatori. Per questo motivo occorre un intervento globale e sistemico che, implementando le risorse del territorio, veda il coinvolgimento di tutti gli attori scolastici: alunni, gruppo classe, genitori, docenti e personale ATA.

Pertanto, al fine di contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo, la nostra Istituzione scolastica opererà su due livelli:


- 1. la prevenzione**
- 2. l'attuazione di strategie operative e di gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo**

1. LA PREVENZIONE: PREVENIRE E' MEGLIO CHE CURARE!

Per combattere il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo non bisogna limitarsi a singole azioni una tantum, sulla scia di momenti di allarmismo, di emotività e di paura. E' fondamentale agire sulla prevenzione.

La prevenzione è una politica GLOBALE del nostro Istituto che coinvolge tutte le componenti della scuola, dalle famiglie al personale ATA. L'efficacia delle varie componenti che entrano in gioco è data dalla collaborazione tra le componenti stesse; abbiamo la certezza che un programma raggiunga i migliori effetti quando tutte le componenti sono state coinvolte nel programma.

Non è importante quantificare il peso che ciascun componente può avere nella sfida alla prevenzione del bullismo e cyberbullismo.



Le azioni di prevenzione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, per essere efficaci, devono essere:

- di lunga durata
- sistematiche
- inserite nel PTOF
- contemplate fin dal primo anno della scuola primaria

Si fa qui presente che gli interventi di prevenzione contro il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo implementano più livelli:

LIVELLO SCUOLA:

- Individuazione di un **docente referente** per ordine di scuola (primaria e secondaria), adeguatamente formato, per le iniziative contro il bullismo/cyberbullismo, che coordini le azioni di prevenzione e di contrasto dei fenomeni, anche collaborando con la Polizia postale, le Forze di polizia e le associazioni giovanili presenti sul territorio.
- Creazione di una **banca dati** (libri, riviste, filmografia, siti web) relativa al fenomeno del bullismo/cyberbullismo e alle possibili strategie d'intervento.
- Costante **attività di vigilanza** da parte di tutto il personale scolastico.
- **Attività formative** rivolte ai docenti perché possano avere validi strumenti conoscitivi per essere in grado di :
 - Sensibilizzare e lavorare sull'intero gruppo classe per la condivisione di regole di convivenza civile attraverso metodologie cooperative atte ad implementare comportamenti corretti per garantire il rispetto e la dignità di ogni persona;
 - Cogliere ed interpretare i messaggi di sofferenza che si manifestano nell'ambito scolastico;

- Individuare e capire i sintomi derivanti da sofferenza dovuta a bullismo e/o cyberbullismo.
- **Coinvolgimento delle famiglie** nei programmi antibullismo attivati dalla scuola attraverso incontri informativi. Sarà a disposizione dei genitori una sezione sul sito internet della scuola, con link delle principali autorità in materia per l'informazione e la formazione delle famiglie per il contrasto del cyberbullismo
- **Collaborazione** con le Forze dell'Ordine.
- **Incontri con gli alunni**, anche tramite l'intervento di testimonial e proiezione di filmati.
- Elaborazione di questionari per il **monitoraggio** del fenomeno
- Promozione dell'educazione **all'uso consapevole della rete internet** e ai diritti e ai doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche quale elemento trasversale alle diverse discipline curriculari (educazione civica)
- **Individuazione di semplici regole** comportamentali contro il bullismo/cyberbullismo che tutti devono rispettare.
- **Implementazione di uno sportello d'ascolto**, dove coloro che sentono il bisogno di un appoggio adulto possono fruire di una relazione comunicativa con gli psicologi che ha, come elemento fondante, l'ascolto scevro da giudizio alcuno.

LIVELLO CLASSE:

- Sistematica osservazione dei comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime;
- Ferma condanna di ogni atto di sopraffazione e di intolleranza;
- Educazione trasversale alle competenze sociali;
- Potenziamento delle competenze emotive, sociali e relazionali attraverso specifici interventi basati sul LIFE SKILL TRAINING PROGRAM. Di particolare importanza:
 - **Resistere alla pressione dei pari**
 - **Assertività**
 - **Gestione dell'ansia**
 - **Gestione della rabbia**
 - **Abilità sociali**
 - **Utilizzo dei media**
- Utilizzo di stimoli culturali (narrativa, film, letture, rappresentazioni teatrali).
- Partecipazione alle attività extracurricolari proposte dalla scuola, come progetti ed attività;
- Sviluppo della personalità dei giovani attraverso progetti basati sull'educazione alla legalità e alla cittadinanza, sull'educazione ambientale, alimentare e sull'educazione alla salute.

2. LE STRATEGIE OPERATIVE E DI GESTIONE DEI CASI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il docente informato del caso di (cyber)bullismo, dopo aver ricostruito fatti e responsabilità in colloqui separati con i protagonisti, redige un **modulo di segnalazione** che verrà protocollato e informa:

- Dirigente Scolastico;
- Referente del (cyber)bullismo;
- Coordinatore / Docenti di Classe (Primaria)

A seguito delle segnalazioni ricevute il Dirigente procede a convocare le parti coinvolte (bullo/i, vittima/e), genitori (bullo/i, vittima/e), alla presenza del coordinatore di classe/team docenti (primaria), del referente del cyber bullismo e/o altro segnalatore e, valutata la gravità dei fatti, procede alle dovute segnalazioni (polizia postale, Autorità giudiziaria, Carabinieri ecc).

In tutti i casi:

1) viene compilato il **modulo di segnalazione** da far firmare ai genitori in sede di colloquio e da consegnare al referente del cyber bullismo che lo conserverà in apposito registro, e al coordinatore di classe che lo inserirà nel registro dei verbali.

2) viene redatto un **verbale dell'incontro** dal segnalatore dell'accaduto o dal coordinatore di classe, da inviare al referente del (cyber)bullismo e al coordinatore di classe che lo allegheranno, rispettivamente, all' apposito registro e al registro dei verbali

3) il Dirigente, valutato il caso e a secondo della gravità, convoca un Consiglio di Classe straordinario, per stabilire gli **interventi educativi e le misure delle sanzioni disciplinari;**

4) il Dirigente, in accordo con il Consiglio di Classe, informa le famiglie degli alunni coinvolti e **attiva:**

- gli interventi individuali: misure di supporto per la vittima
- le sanzioni disciplinari e percorsi rieducativi per il/i (cyber)bullo/i

Colloquio del Dirigente scolastico con i genitori nei casi gravi

I genitori della vittima e i genitori del (cyber)bullo con i rispettivi figli sono ricevuti al colloquio in momenti separati, al quale partecipa anche il segnalatore. Viene

riportato l'accaduto ai genitori, che firmano il modulo di segnalazione. I genitori vengono informati della propria responsabilità civile e legale dell'eventuale reato commesso dal figlio/a, in quanto genitori di minori di 14 anni.

Vengono anche informati dell'obbligo della scuola di segnalare alle autorità competenti un fatto che possa essere sospetto di reato. Vengono richieste ai genitori collaborazione e vigilanza nelle settimane successive, secondo l'impegno educativo sottoscritto nel Patto di Corresponsabilità Educativa.

Affinché esso sia compreso e quindi praticato **è importante che le comunicazioni scuola-famiglia si svolgano in un clima teso al senso di responsabilità, piuttosto che alla reciproca colpevolizzazione.**

In alcuni casi può essere utile anche organizzare un incontro tra i genitori degli alunni coinvolti in modo da favorire il dialogo e rasserenare il clima, aiutandoli a comprendere che il problema può essere risolto solo con la collaborazione di tutti.

Interventi individuali

Nelle diverse tipologie di casi segnalati, il protocollo prevede l'attuazione di misure di supporto alla vittima, di sanzione e recupero del bullo/i e dei suoi aiutanti.

Il Coordinatore o i Docenti (Primaria) di classe promuovono tali azioni attraverso brevi colloqui personali con gli alunni coinvolti.

Occorre distinguere nettamente questo tipo di colloqui con quelli a matrice investigativa che hanno l'obiettivo di accertare dei fatti e di raccogliere informazioni sull'accaduto.

È importante gestire al meglio i colloqui con la vittima e il bullo, centrati sul metodo dell'interesse condiviso .

Interventi in classe

Parallelamente agli interventi individuali è importante che si avvii nella classe un momento di riflessione e discussione, allo scopo di modificare le relazioni tra gli alunni. Il Coordinatore o i Docenti (Primaria) di classe si informano prima con i singoli alunni coinvolti direttamente, poi con la classe intera, esplicitando il problema e discutendo con gli studenti su quello che è accaduto.

I docenti del CdC dedicheranno alcune ore curricolari (2 o 3 ore) ad attività (es: visione di video, letture ad hoc, ecc) per sensibilizzare la classe verso una tematica che può toccarli da vicino.

Nel periodo successivo all'episodio, occorre vigilare sulle relazioni tra gli alunni, favorire un clima collaborativo tramite didattiche di circle time, cooperative learning, favorire il reinserimento dei compagni ex vittime, sviluppare lavori sui giochi di

ruolo per rendere consapevoli i ragazzi delle conseguenze delle loro azioni e condividere con gli alunni le regole prestabilite.

Di fronte a gravi episodi che coinvolgono alunni di più classi, il Dirigente, insieme ai docenti delle classi, potrà proporre l'approfondimento sul tema del bullismo e del cyberbullismo da parte delle classi coinvolte in contemporanea per due spazi orari concordati nei rispettivi CdC

Sanzioni disciplinari

I comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo sono considerati come infrazioni gravi e vengono sanzionati sulla base del Regolamento d'Istituto (cfr Regolamento Disciplinare, norme organizzative, tipologia delle sanzioni e soggetti competenti, termini per l'erogazione delle sanzioni e per le impugnazioni).

La sanzione disciplinare, commisurata all'intensità dell'episodio, deve prevedere anche un'attività riparatoria ed educativa che sia visibile e vada a beneficio della vittima e/o della classe, stabilita durante il relativo Consiglio di Classe straordinario.

La classe a sua volta dovrà svolgere una propria azione riparatoria nei confronti della vittima, perché i ragazzi, ad esempio, che hanno seguito e posto i "like" sono corresponsabili, così come gli "spettatori".

Le sanzioni saranno particolarmente incisive per fatti di estrema gravità, preferibilmente con l'attivazione di percorsi educativi di recupero mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Vengono considerate deprecabili e sanzionabili anche le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare e ad avallare il comportamento del bullo.

Obbligo di denuncia e/o segnalazione ai servizi sociali

Qualora il Dirigente ravveda nei diversi comportamenti la configurazione di reati perseguibili d'ufficio, procederà a denunciare i fatti alle autorità competenti (carabinieri, polizia, polizia postale).

Per le situazioni invece che non prevedono l'obbligo di denuncia ma necessitano dell'intervento dei servizi sociali, il Dirigente, prima di procedere alla segnalazione, informa le famiglie.



.....QUANDO NAVIGHI
IN
INTERNET

1. PARLA SEMPRE CON I TUOI GENITORI DELLA TUA NAVIGAZIONE IN INTERNET: NAVIGARE IN INTERNET PUO' AVERE CONSEGUENZE NELLA VITA REALE
2. NON TI FIDARE MAI DI PERSONE CONOSCIUTE SOLO ON LINE. IN RETE LE PERSONE POSSONO NON ESSE CIO' CHE DICONO DI ESSERE
3. NON SVELARE MAI LE INFORMAZIONI PERSONALI: NOME, COGNOME, INDIRIZZO, NOME DELLA TUA SCUOLA, E-MAIL, NUMERO DI TELEFONO
4. NON CONDIVIDERE MAI CON NESSUNO, TRANNE CHE CON I TUOI GENITORI, LE TUE PASSWORD DI ACCESSO
5. NON ANDARE MAI AD APPUNTAMENTI FISSATI ON LINE CON PERSONE CHE NON CONOSCI E PARLANE SEMPRE CON I TUOI GENITORI
6. NON RISPONDERE A MAIL RICEVUTE DA PERSONE CHE NON CONOSCI
7. SE QUALCUNO TI INVIA MESSAGGI DI AIUTO, OFFERTE, RICHIESTE DI INFORMAZIONI, AVVISI DI PRESENZA DI VIRUS, NON CREDERCI PERCHE'M POSSONO ESSERE STRATAGEMMI PERICOLOSI

8. SE IN INTERNET VEDI QUALCOSA CHE TI DISTURBA O TI SPAVENTA, AVVISA SUBITO I TUOI GENITORI O I TUOI INSEGNANTI
9. NON INVIARE MAI FOTO PERSONALI
10. BLOCCA SUBITO UN CONTATTO ON LINE E CHIUDI LA CHAT SE QUALCUNO TI INFASTIDISCE E TI OFFENDE. PARLANE PERO' CON I TUOI GENITORI O CON I TUOI INSEGNANTI



**COSA POSSONO FARE I
GENITORI PER AIUTARE I
PROPRI FIGLI?**



Ascoltare i propri figli dando loro fiducia quando raccontano episodi per loro non piacevoli, senza minimizzare o enfatizzare, prendendo in seria considerazione le loro paure e i loro sentimenti e cercando di capire cosa sia successo;



Sia vostro figlio un bullo o una vittima, fargli comprendere che chiedere aiuto è possibile e non è un segno di debolezza, ma un modo adeguato per affrontare il problema;



Aiutare i figli a pensare e a trovare insieme delle soluzioni possibili se si trovano ad essere oggetto delle prepotenze altrui, si sentiranno rassicurati e meno deboli se sentono il genitori dalla loro parte;



Se non è possibile seguire direttamente la navigazione in rete dei propri figli, si possono utilizzare dei software di protezione o controllare periodicamente il contenuto dell'hard disk per verificare la cronologia dei siti web da loro visitati;



Spiegare ai figli che le persone che si incontrano in Rete, non sempre sono quelle che dicono di essere;



Insegnare ai ragazzi che comportamenti illeciti nel mondo reale (per es. insultare una persona, sottrarre credenziali ad un amico...) sono illegali anche in Rete;



Consigliare di non rispondere alle provocazioni del cyberbullo;



Insegnare a bloccare chi li infastidisce in Ret. Infatti, i genitori o i ragazzi ultraquattordicenni (secondo la nuova legge sul Cyberbullismo) possono segnalare e bloccare immagini e/o contenuti sul proprio conto, impropriamente diffusi, chiedendo al gestore del sito internet o del social media, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato del minorenne diffuso nella Rete.



Non criminalizzare Internet: allontanare i giovani dalle tecnologie della comunicazione sarebbe un grande errore. Le potenzialità del web sono infinite, si tratta di favorirne un utilizzo consapevole.



Chiedete aiuto alla scuola! Parlatene con la Dirigente, con il Referente per il bullismo, i docenti di classe, lo psicologo.....

.....aiutiamo i nostri bambini a crescere serenamente

SITI UTILI PER I GENITORI (indicazioni per navigazione sicura e consapevole dei minori su Internet)

L'Istituto provvede ad indicare attraverso i seguenti link, quattro siti dedicati sia alle segnalazioni volte al Garante per la protezione dei dati personali, che alle informazioni e contatti utili sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo. E' importante per il nostro Istituto creare una rete tra scuola e famiglia, al fine di garantire una maggiore protezione per i propri alunni e figli.

- **Per la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali:**

[Cyberbullismo - Garante Privacy](#)

- **Per informazioni e ulteriori contatti utili sul fenomeno del bullismo e/o cyberbullismo:**

[Il bullismo è un reato, denunciate penalmente e civilmente i bulli](#)

[Generazioni Connesse](#)

<http://www.commissariatodips.it/profilo/contatti.html>

www.iglossa.org (glossario sul cybercrimine)

www.generazioniconnesse.it

La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha partecipato alla stesura del Codice di autoregolamentazione "Internet e Minori", in collaborazione con il Ministero delle Comunicazioni, dell'Innovazione e le Tecnologie e le Associazioni degli Internet Service Providers: Il Codice nasce per aiutare adulti, minori e famiglie nell'uso corretto e consapevole di Internet, fornendo consigli e suggerimenti

Delibera n. 13 del Collegio Docenti del 25-10-2022

